



COMUNE DI PIZZOFERRATO

(Provincia di Chieti)

"Medaglia di bronzo al Valor Militare"

P.I. 0028 126 0695 C.F. 81001510692 e-Mail: pizzoferrato.ragioneria@gmail.com Tel. 0872946114 Fax 0872946819

Ordinanza del sindaco n. 8/2020

Prot. n. 1538 del 10.04.2020

Oggetto: Ulteriori misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Proroga sospensione del mercato comunale e sospensione in tutto il territorio comunale dell'attività di commercio ambulante di tipo itinerante

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): [...] 5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.* [...],

RILEVATO che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale,

VISTI:

- la nota n. 5443 del 22.02.2020 con la quale il Ministero della Salute ha diramato la circolare contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19;
- il D.L. n. 6 del 23.02.2020 e relativi decreti attuativi con cui sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del predetto virus;
- la direttiva n. 1 del 25.02.2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione che ha fornito le prime indicazioni per le pubbliche amministrazioni situate al di fuori delle aree geografiche delle zone non soggette alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica;
- il D.P.C.M. 01.03.2020, con il quale, tenuto conto delle indicazioni formulate dal comitato tecnico-scientifico, sono state adottate nuove ed ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio valide su tutto il territorio nazionale, nonché specifiche misure di informazione e prevenzione;
- il D.P.C.M. 04.03.2020 che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere estremamente diffusivo dell'epidemia che ha fatto registrare un incremento dei casi di contagio sull'intero territorio nazionale, ha adottato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23.02.2020 applicabili sull'intero territorio nazionale, al fine di garantire uniformità nell'applicazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
- il D.P.C.M. 08.03.2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 09.03.2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono estese all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM 08.03.2020 applicabili nella cd "zona rossa" (Regione Lombardia ed altre 14 province);
- il DPCM dell'11.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato sulla G.U.R.I.";

- l'Ordinanza 12.03.2020 del Ministro della Salute "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il D.P.C.M. 22.03.2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il D.L. 25.03.2020, n. 19 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. 01.04.2020 recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

PRESO ATTO che l'art.3 del D.L. n. 19/2020, come ulteriormente chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 26.03.2020, ha inteso delineare una cornice normativa all' interno della quale inquadrare l'adozione di misure urgenti da parte di Regioni e Comuni per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza in atto, prevedendo che, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario in tutto o in parte del territorio della Regione o del Comune interessati, nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività di rilevanza strategica per l' economia nazionale, purché non in contrasto con le misure statali;

CONSIDERATO che il D.P.C.M. 11.03.2020 recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6*", dispone "*la sospensione per le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari*";

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 1 del 26.02.2020 con la quale, in ragione della diffusività del virus ed in considerazione delle condizioni di estrema urgenza e necessità, sono state emanate misure di carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione;

RICHIAMATA l'ordinanza del Sindaco del Comune di Pizzoferrato n. 2/2020 del 11.03.2020 con la quale si ordinava la sospensione fino al 03.04.2020 compreso, del mercato comunale;

RILEVATO dai provvedimenti sin qui adottati dal Governo e dalla Regione, che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali, mantenere la distanza tra i soggetti e, in particolare, evitare gli spostamenti delle persone, costituenti la principale fonte di diffusione massima del virus;

RITENUTO che la descritta situazione, a fronte del marcato e diffuso contagio che riguarda tutto il territorio regionale, impone di scongiurare le occasioni di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione del contagio sul territorio comunale;

RITENUTO che l'esercizio dell'attività di commercio ambulante di tipo itinerante, anche se consentita, non può essere svolta in maniera tale da evitare il rischio di assembramento, essendo condotto da persone provenienti da zone con presenza di contagi da COVID-19 e svolgendosi su area pubblica in luoghi di aggregazione e di potenziale contagio, parimenti a quelli per cui è già stata disposta la chiusura con i richiamati D.P.C.M.;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus e di dover, pertanto, disporre, con il presente provvedimento la sospensione dell'attività di commercio ambulante di tipo itinerante in tutto il territorio comunale;

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse, con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Pizzoferrato, che ad oggi sul proprio territorio non presenta alcun caso di contagio;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l'art. 32, L. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
RITENUTO pertanto di provvedere in merito, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19

ORDINA

- 1) Di prorogare fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la sospensione del mercato comunale.
- 2) Con decorrenza immediata la sospensione delle attività di commercio ambulante di tipo itinerante di qualsiasi genere (alimentari, frutta, articoli per la casa ecc...), sull'intero territorio del Comune di Pizzoferrato.
- 3) Alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandata la vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

AVVERTE

Che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

INFORMA

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di diverse e/o ulteriori disposizioni del Governo nazionale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Pizzoferrato;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- al Prefetto della Provincia di Chieti;
- alla Protezione Civile;
- al Presidente della Giunta Regionale;
- al Comando dei Carabinieri;
- al Comando della Guardia di Finanza;
- al Comando di Polizia Municipale.

IL SINDACO
F.to Dott. FAGNILLI Palmerino